

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Civile, mediante n. 1 pozzo in Comune di Viverone, assentita alla ditta: "Camping Haway - Eredi di Cavagnetto Natalino di Cavagnetto Franco & C. S.n.c" con D.D. 13.08.2015 n° 1.130. PRATICA n° VIVERONE10.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.130 del 13.08.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA

per le motivazioni espone in premessa:

di identificare come Concessionario la ditta: "CAMPING HAWAY - EREDI di CAVAGNETTO Natalino di CAVAGNETTO Franco & C. S.n.c" - con sede sociale in Frazione Masseria S.N. 13886 VIVERONE, (omissis);

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 24/02/2015 dal Sig. CAVAGNETTO Franco (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire al Concessionario, ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.P.G.R. 5 Marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 3,4 (trevirgolaquattro) ed un volume massimo annuo di metri cubi 1.000 (mille), cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0317 (zerovirgolazerotrecentodiciassette) d'acqua pubblica, mediante pozzo da Falda profonda in Comune di 13886 VIVERONE, ad uso Civile, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto;

di dare atto che la durata della concessione è di 30 anni, come indicato nel disciplinare di concessione, a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione previsti dall' art .32 del DPGR 10/R/2003 e s.m.i.; (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.578 di Rep. del 24 febbraio 2015

Art. – 7 - Condizioni cui è soggetta la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonchè infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione, incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali

dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;
E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda.
L'Autorità concedente si riserva la facoltà di sospendere il prelievo d'acqua dalle falde profonde in oggetto, così come potrà dichiarare la revoca parziale della relativa concessione, nel caso in cui, a causa di carenza d'acqua nei pozzi idropotabili della zona, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" con sede in Vercelli, ne faccia espressa richiesta. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (omissis)

La Responsabile del Procedimento
Annamaria BALDASSI